CAMERA DEI DEPUTATI

N. 505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, CAFIERO, CASTELLINA LUCIANA, CATALANO, GIANNI, MAGRI

Presentata il 4 agosto 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti politico-istituzionali che hanno determinato e consentito la vicenda Sindona

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chi ha armato la mano degli assassini dell'avvocato Giorgio Ambrosoli non è certamente una sola persona (già, dai soliti settori, invidiato protagonista di certa finanza nazionale e internazionale) nell'ultimo tentativo di evitare, dopo l'ineccepibile e ormai definitivo accertamento delle gravissime responsabilità proprie e dei propri complici e la conseguente condanna giudiziaria, per altro forse meramente simbolica.

Chi ha armato la mano degli esecutori materiali di questo forse inaspettato, ma ormai non più sorprendente delitto, è una diffusa « organizzazione di vertice », neppure clandestina, i cui rapporti politico-istituzionali sono evidenti, finanche ostentati e, purtuttavia, mai indagati e perseguiti a livello parlamentare.

Non è un caso che questo programma omicida (addirittura preannunciato e significatamente disatteso da chi dovrebbe presiedere almeno all'incolumità di pubblici funzionari, ripetutamente minacciati di morte), si realizzi nel momento stesso della temporanea eclissi di potere del gruppo politico che, poco tempo prima del gravissimo *crack* finanziario, ebbe a proclamare, attraverso uno dei suoi più noti esponenti un altrettanto noto speculatore internazionale: « salvatore della lira ».

Le « fortune » di questi personaggi e la più sconcertante e grave vicenda finanziaria della storia italiana coincidono perfettamente.

Si pensi all'opera di questo « salvatore »: dai finanziamenti periodici e *una tantum* alla democrazia cristiana; ai lega-

mi fiduciari-valutari con il Vaticano; alle cointeressenze economico-finanziarie con uno degli istituti bancari di interesse nazionale, il Banco di Roma; alla sistematica opera di sottrazione e occultamento di capitali all'estero a favore di enti e persone pubbliche e private; alla distruzione di strutture industriali e bancarie nazionali; alla dequalificazione e dispersione di oltre 600 dipendenti; all'accollo definitivo alla collettività di ogni conseguenza economica negativa, ammontante a oltre 400 miliardi.

Si pensi all'opera degli arroganti « estimatori »: dal boicottaggio opposto in sede ministeriale e diplomatica alla pratica di estradizione; all'incredibile intervento di uno degli esponenti più in vista e potenti della Magistratura in un processo massonico « di comodo »; alla denuncia pubblica da parte di uomini politici e della finanza, indirizzata all'autorità giudiziaria USA, secondo cui in Italia non sarebbero garantite ai bancarottieri il rispetto delle fondamentali libertà democratiche, nel'indipendenza e professionalità dei giudici e dei pubblici ufficiali, incaricati delle indagini e, finanche, l'incolumità fisica degli imputati; all'ultimo inaudito tentativo di salvataggio e di assoluzione totale proposto attraverso pesanti pressioni e ancor più gravi ritorsioni nei confronti degli organi amministrativi e di vigilanza.

L'uccisione dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, disposta e consentita proprio da questi gruppi di potere economico-politici, dimostra (ancora una volta nel modo più barbaro e vile) che viviamo in un Paese in cui fare il proprio dovere è contrastare l'interesse privato dominante può costare la vita.

Lo specifico « avvertimento » a chi continua ad occuparsi dell'attività di difesa degli interessi collettivi offesi, per accertare tutte le responsabilità non ha solo la matrice mafiosa degli esecutori, su cui è troppo facile convenire.

È l'ultima manifestazione sanguinosa della divaricazione politico-sociale tra potere reale e potere legale, tra interessi occulti e istituzioni pubbliche, ancor più tra i gruppi di potere e cittadini.

L'attività professionale dell'avvocato Giorgio Ambrosoli e quella dei magistrati e funzionari di Polizia giudiziaria che, attraverso 5 anni di estenuante lavoro, aveva fatto individuare i ruoli determinanti e i meccanismi più nascosti di questa organizzazione economico-politica è stata soffocata nel sangue.

Ma la verità e le responsabilità, anche prima di ogni ulteriore accertamento giudiziario, sono chiare per tutti, purché si vogliano rilevare.

L'opinione pubblica unanimemente più e prima ancora delle istituzioni ha saputo denunciare i così detti « uomini d'onore, al di sopra di ogni sospetto » ed i tipici comportamenti che reggono i centri di criminalità economica (all'origine di ogni altra manifestazione deviante, compresa quella più tipicamente politica) da cui consegue il sostanziale disprezzo di ogni diritto e della vita stessa.

Commentatori di ogni tendenza che è opportuno richiamare, hanno stigmatizzato in questi precisi termini la morte, meglio « l'esecuzione », dell'avvocato Giorgio Ambrosoli: « una cosa comunque è certa: senza protezioni altissime e diffuse, Michele Sindona non avrebbe potuto iniziare la sua carriera spericolata e portarla ai livelli che conosciamo. E senza protezioni, altrettanto ampie e diffuse, non riuscirebbe ad evitare da anni di essere consegnato alla giustizia italiana... se la Presidenza del Consiglio italiana, il nostro Ministero degli esteri, l'Avvocatura generale dello Stato, il Ministro della giustizia, avessero impiegato – per ottenere l'estradizione di Sindona – il necessario zelo, forse Giorgio Ambrosoli sarebbe ancora vivo e più di un inquietante mistero sarebbe stato chiarito » (Eugenio Scalfari, *la Repubblica*, 14 luglio 1979).

« L'assassinio di Ambrosoli è il culmine di 20 anni di un certo modo di fare finanza, di un certo modo di fare politica, di un certo modo di fare economia. I magistrati inseguono gli esecutori del mandato. Ma dietro a questo vi sono i responsabili, i responsabili politici. E questi sono tutti coloro che hanno permesso che la mallavita crescesse e occupasse spazi sem-

pre più larghi della nostra vita economica e finanziaria: questi sono gli uomini politici che definirono Sindona salvatore della lira e si comportarono di conseguenza; sono i parlamentari comprati che insabbiarono i lavori della Commissione antimafia; sono i governatori della Banca d'Italia che permisero che i Sindona penetrassero tanto profondamente nel tessuto bancario italiano, pur avendo il potere e il dovere di fermarli in tempo; sono i partiti che presero tangenti formate da denaro rubato ai depositanti, sapendo esattamente che di questo si trattava; sono quelli il cui nome è scritto nella lista dei 500... » (Marco Vitale, *il Giornale*, 15 luglio 1979).

Sia pur con deprecabile ritardo e di fronte ad un'altra ritorsione cruenta che dovrebbe macchiare molte coscienze, chiediamo che il Parlamento faccia il proprio dovere, senza più alcun ritegno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di riscontrare quanto già documentato in sede amministrativa e giudiziaria e di ulteriormente accertare quali sono stati i rapporti intercorsi tra il cosiddetto « gruppo Sindona » e persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, operanti ufficialmente o clandestinamente, e che in qualsiasi modo influenzano lo svolgimento della vita politica nazionale; in particolare:

1) se la DC, attraverso persone e gruppi alla stessa collegate è stata destinataria di utilità economiche, o di altro genere, quali:

a) dal 1972 finanziamento mensile dell'equivalente di lire 742.500.000 all'estero e 7.500.000 in Italia;

b) nella primavera del 1973, 2 miliardi di lire per la nomina ad amministratore delegato del Banco di Roma dell'avvocato Mario Barone;

c) 3 miliardi di lire all'estero per ottenere dal Comitato interministeriale credito e risparmio l'approvazione dell'aumento di capitale Finambro;

2) se il Banco di Roma, nelle persone degli amministratori delegati nonché degli addetti agli uffici esteri è stato destinatario di ingenti « retrocessioni », in relazione alle operazioni con la Società Moneyrex e con la Banca inglese Westminster e infine con la Divisione Finanziaria della Società Generale Immobiliare;

3) se analoghi rapporti hanno intrattenuto la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano, o altri istituti di credito e finanziari, a partecipazione pubblica, nonché la Banca d'Italia;

4) se analoghi rapporti hanno intrattenuto la SGI e le Società alla stessa collegate all'Italia e all'estero;

5) se il Vaticano ha operato ed opera attraverso persone fisiche e giuridiche collegate al gruppo Sindona facendo realizzare e realizzando operazioni di trasferimento di capitali all'estero, utilizzando i metodi più diversi;

6) se altre persone fisiche o giuridiche, o gruppi ufficiali e clandestini quali i Circoli NATO, alcune Logge Massoniche e organizzazioni eversive quali la Rosa dei venti, nonché organi di stampa (periodici e agenzie), società di investigazioni e di controllo italiane e straniere, abbiano intrattenuto rapporti con il gruppo Sindona;

7) se tra i titolari di conti correnti cifrati reperiti alla Amincor Banca di Zurigo, alla Finabank di Ginevra e alla Franklin Bank di New York vi sono personalità politiche e del mondo finanziario nazionale o di loro familiari, o di prestanomi a questi collegabili;

8) se sono state concesse dal gruppo Sindona, attraverso l'opera delle proprie banche e delle finanziarie collegate, tassi di interesse di favore, con relative retrocessioni riservate in Italia e all'estero, ad enti quali Società del gruppo IRI, ENEL, Gescal, Finmeccanica, Iccrea;

9) se sono state realizzate operazioni finanziarie varie all'estero e in Italia (titoli, merci, valute, fittizie o reali, beneficio di persone fisiche o giuridiche, comunque collegabili a enti pubblici) esempio SGI, Finambro, Roselyn, Shipping, ecc.

ART. 2.

La Commissione dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui all'articolo 1.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro 8 mesi dal suo insediamento.

ART. 3.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presi-

dente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Non possono essere oggetto di segreto fatti di cui si è venuti a conoscenza per ragione della propria professione.

Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio la Commissione, se ritiene indispensabile ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

ART. 5.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti e documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 6.

La Commissione può valersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.